



Spese nei procedimenti penali

Spese procedurali

Il tema complesso delle spese procedurali nei procedimenti penali è disciplinato negli [art. 416 segg. CPP](#). Queste spese comprendono gli emolumenti a copertura delle spese e i disborsi nel caso concreto, tra i quali rientrano anche le spese per la difesa d'ufficio e il gratuito patrocinio nonché per le traduzioni (art. 422 CPP).

Nella [OECP](#) (ordinanza sugli emolumenti in cause penali, CSC 350.210) il Tribunale cantonale dei Grigioni ha stabilito gli emolumenti corrispondenti. Nei procedimenti contro minori ai sensi del [DPMIn](#) e della [PPMin](#) trovano applicazione i limiti dell'emolumento validi per il procedimento penale per gli adulti ridotti della metà.

Principi della ripartizione delle spese

In linea di principio le spese procedurali sono sostenute dal Cantone che ha condotto i procedimenti penali (art. 423 CPP). Quindi di principio non vengono richiesti anticipi delle spese. La difesa d'ufficio nel procedimento penale comporta l'instaurarsi di una specie di rapporto di diritto pubblico nei confronti dello Stato e viene pagata esclusivamente dal Cantone nel quadro della retribuzione ufficiale.

In caso di inosservanza di un termine o di altri atti procedurali viziati, secondo il principio di chi origina il danno l'autorità penale può addossare le spese procedurali e le indennità alla persona partecipante al procedimento che le ha causate, indipendentemente dall'esito del procedimento, indipendentemente dal fatto che sia colpevole o meno (art. 417 CPP). Inoltre per le spese sostenute il Cantone può esercitare il regresso nei confronti delle persone che, intenzionalmente o per negligenza grave, hanno provocato l'apertura del procedimento, hanno ostacolato notevolmente il procedimento o hanno provocato una decisione annullata in procedura di revisione (art. 420 CPP).

Persona imputata

In caso di condanna, è invece la persona imputata a sostenere le spese procedurali (art. 426 cpv. 1 CPP). In questo caso è tenuta a rimborsare le spese legate alla difesa d'ufficio al Cantone e a versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale più bassa (200.00 franchi) e l'onorario integrale pattuito, non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Le spese procedurali possono essere addossate in tutto o in parte alla persona imputata se, in modo illecito e colpevole, ha provocato l'apertura del procedimento o ne ha ostacolato lo svolgimento, anche in caso di abbandono del procedimento o di assoluzione (art. 426 cpv. 2 CPP).

Accusatore privato e querelante

In caso di reati a querela di parte, le spese procedurali possono essere addossate al querelante, qualora per condotta temeraria o negligenza grave abbia causato l'apertura del procedimento o ne abbia intralciato lo svolgimento, oppure all'accusatore privato se il procedimento è stato abbandonato o l'imputato assolto e l'imputato non è tenuto a rifondere le spese (art. 427 cpv. 2 CPP). In caso di abbandono del procedimento o di assoluzione dell'imputato, di ritiro dell'azione civile prima che sia chiuso il dibattimento di primo grado, di respingimento dell'azione civile o di rinvio al foro civile, all'accusatore privato possono essere addossate le spese causate dalle sue istanze in merito agli aspetti civili (art. 427 cpv. 1 CPP).

Nella procedura di ricorso

In maniera simile a quanto accade nel procedimento civile, nella procedura di ricorso dinanzi al Tribunale cantonale le parti sostengono le spese nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. È ritenuta soccombente anche la parte che ha ritirato il ricorso. In tal caso le spese vengono ridotte a discrezione del tribunale (art. 428 cpv. 1 CPP e [art. 10 OECP](#)).

Indennizzo e riparazione del torto morale

Se è pienamente o parzialmente assolta o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, la persona imputata ha diritto a (art. 429 cpv. 1 CPP):

- un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (se necessario per via della complessità effettiva o giuridica occorre indennizzare anche una difesa adeguata da parte di un'avvocata o di un avvocato),
- un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale, nonché eventualmente
- una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.

L'autorità penale esamina d'ufficio le pretese della persona imputata (art. 429 cpv. 2 CPP). L'accusatore privato può invece presentare richiesta di un indennizzo adeguato per le spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se vince la causa o se la persona imputata, in modo illecito e colpevole, ha provocato l'apertura del procedimento o ne ha ostacolato lo svolgimento (art. 433 cpv. 1 CPP). Però deve quantificare e comprovare le proprie pretese. Se l'accusatore privato non ottempera a tale obbligo, l'autorità penale non entra nel merito dell'istanza (art. 433 cpv. 2 CPP).

Terzi

I terzi danneggiati da atti procedurali o nel prestare assistenza alle autorità penali hanno diritto a una riparazione del torto morale e a un adeguato risarcimento del danno non coperto in altro modo. Anch'essi sono tenuti a inoltrare un'istanza e a quantificare e a comprovare il danno (art. 434 cpv. 1 CPP).